

COMUNE DI RADDUSA

ORDINANZA MUNICIPALE N. 18 DEL 17 LUG. 2012

COMUNE DI RADDUSA
PROVINCIA DI CATANIA

008664 17 LUG 12

IL SINDACO

VISTA La relazione del Dirigente Veterinario Responsabile dell'U.O di S.P.V. del Distretto di Palagonia ufficio di Castel di Iudica Prot.N. 259/sv del 11/07/2012 dalla quale risulta che a seguito dei controlli ufficiali effettuati in data 05/07/2012 presso l'azienda denominata [REDACTED], con il codice di identificazione aziendale IT036CT011 ubicata in questo Comune, in contrada Gangitana, con centro aziendale georeferenziato Latitudine 37.469801 Longitudine 14.524587 in cui insistono i seguenti allevamenti:

1) Allevamento - bovino - bufalino - ovino - caprino - di cui è proprietario il Sig. [REDACTED] nato a Raddusa il [REDACTED] e residente in Raddusa [REDACTED], Codice Fiscale _____ Part. Iva _____;

2) Allevamento - bovino - bufalino - ovino - caprino - di cui è proprietario il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ n. _____, Codice Fiscale _____ Part. Iva _____;

3) Allevamento - bovino - bufalino - ovino - caprino - di cui è proprietario il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ n. _____, Codice Fiscale _____ Part. Iva _____;

è stato riscontrato un focolaio di **TUBERCOLOSI BOVINA/BUFALINA** negli animali di cui è proprietario/ Rapp. legale il

Sig. [REDACTED] e il cui accertamento diagnostico (prova allergica alla tubercolina) del 05/07/2012 su n.tot di 52 capi bovini ha dato esito positivo per n.nove bovini;

Sig. _____ e il cui accertamento diagnostico (prova allergica alla tubercolina) del _____ su n.tot _____ capi bovini ha dato esito positivo per n. _____ bovini;

Sig. _____ e il cui accertamento diagnostico (prova allergica alla tubercolina) del _____ su n.tot _____ capi bovini ha dato esito positivo per n. _____ bovini;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 592 del 15.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina;

Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali

Visto il DPR 317/96

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina

Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina

Vista la Legge 833/78;

Visto il D.L.vo 502/92

Visto il D.L.vo 517/93

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

Visto il D.L.vo 196/99;

Visto il D.A. n° 1327/2009;

Visto il D.A. n° 0571/12 del 26/03/2012;

Visto il D.A. n° del 19/03/2012

Considerata la necessità, più volte ribadita dalle disposizioni dell'Assessorato Reg.le della Salute, di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini ;

Ritenuto che al fine di accelerare l'attività di eradicazione della tubercolosi è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente ricontrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio;

ORDINA

al Sig. [redacted] **generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue :**

- 1) gli animali risultati infetti, di cui al mod. 2/33 prot. N. 176 del 6/07/2012 allegato alla presente ordinanza e della quale fa parte integrante e sostanziale, marcati con un bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;
- 2) l'abbattimento dei capi bovini/bufalini risultati infetti alla prova di intradermoreazione effettuata in data 05/07/2012 posti nelle disposizioni sanitarie giuste prot. n°252 del 09/07/2012 già notificate al detentore/proprietario degli animali;
- 3) tutti i bovini/ovi-caprini e le altre specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 4) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/96 e dal Reg. Cee 820/97, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'ufficio Veterinario del Distretto di Palagonia; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo "per accompagnare i bovini destinati alla immediata macellazione";
- 5) la disinfezione dovrà essere così effettuata:
 - nei locali senza animali : Gluteraldeide al 2% e/o composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80° al 3%;
 - nei locali senza animali - concimaia: Soda caustica al 2%;
 - nei locali con animali : Acido Paracetico al 1-2%;
 - nei Paddock-recinti: Cloruro di Calcio;
 - nelle sale di mungitura e per le attrezzature : Ipoclorito di sodio al 3%;
- 6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 7) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso, parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 8) il divieto della monta naturale;
- 9) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o dubbi;
- 10) il latte proveniente dalle bovine infette prima dell'abbattimento può essere utilizzato, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'area "C", unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 11) il latte degli animali sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'area "C" deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'area "B".
Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;
- 12) i vitelli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche previste all'allegato 1 del D.M.592/95 al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
- 13) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'ASP di Catania di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 14.) **l'attestato di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, rilasciato in data**

[redacted], è revocato;

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig./ri [redacted]

COMUNE

15) DELEGA

Il Responsabile dell' Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Palagonia a: autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione, e a disporre l'abbattimento di ulteriori capi infetti, che dovessero verificarsi nel prosieguo delle operazioni di bonifica sanitaria, con la notifica delle disposizioni sanitarie di cui all'art. 9 del RPV n. 320/54, fermo restando quant'altro previsto nella presente Ordinanza, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti successivi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

La presente ordinanza sarà revocata dopo che gli animali dell' allevamento avranno soddisfatto quanto previsto dal D.L.vo 196/99 e dalle vigenti disposizioni regionali;

La presente ordinanza va notificata al


Sig. [redacted]

Sig. _____

Sig. _____

come da istruzioni scritte, dal Servizio Veterinario, in base all' art. 9 del D.P.R. 320/54;

Il Servizio Veterinario (area "A" ; "B"; "C") dell' ASP di Catania, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO


ATTO DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore di questo Comune certifica di aver notificato e dato copia del presente atto al


Sig. [redacted] nato a RADDUSA il [redacted]

domiciliato a RADDUSA via [redacted]

mediante consegna fatta a mani del Signor lo stesso

RADDUSA li 17-07-2012

FIRMA PER RICEVUTA
[redacted]

IL MESSO NOTIFICATORE

Poggi